

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO  
- COMMERCIO CON L'ESTERO

48.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANCA

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		
Legge-quadro per l'artigianato (1549);		
PAVONE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456);		
LAFORGIA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (783);		
BRINI ed altri: Principi generali in materia di artigianato (1246);		
CORTI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1673);		
LABRIOLA ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676) . . . . .	506	
PRESIDENTE . . . . .	506, 507, 509, 521, 522, 523	
ALIVERTI . . . . .	511, 517, 521	
BRINI . . . . .	507, 515, 518, 520, 522	
CAPPELLI . . . . .	515	
CARAVITA . . . . .	511	
		CITARISTI . . . . . 512, 521
		LAFORGIA, <i>Relatore</i> . . . . . 506, 510, 512 513, 515, 519, 520
		OLIVI . . . . . 510, 512, 514, 517
		REBECCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . . 510, 512, 515, 516, 518, 520
		ROBALDO . . . . . 511, 518, 520, 522
		SACCONI . . . . . 516, 520
		SANGALLI . . . . . 510
		STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . . . . . 506, 514, 522
		<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):
		Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2912) . . . . . 507
		PRESIDENTE . . . . . 507, 509
		BRINI . . . . . 509
		MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> . . . . . 507
		SACCONI, <i>Relatore</i> . . . . . 508
		TESSARI ALESSANDRO . . . . . 509

**La seduta comincia alle 11,25.**

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Legge-quadro per l'artigianato (1549) e delle proposte di legge: Pavone ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456); Laforgia ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (783); Brini ed altri: Principi generali in materia di artigianato (1246); Corti ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1673); Labriola ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata sul disegno di legge: « Legge-quadro per l'artigianato » e sulle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pavone ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Laforgia ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Brini ed altri: « Principi generali in materia di artigianato »; Corti ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Labriola ed altri: « Legge-quadro dell'impresa artigiana ».

Come i colleghi ricorderanno nelle sedute precedenti avevamo approvato in linea di principio gli articoli 1, 8, 8-bis (che deve trovare altra collocazione in sede di coordinamento), 10 e 11; definitivamente gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 ed avevamo accantonato gli articoli 2, 9 e 12.

Siamo ancora in attesa del parere della Commissione affari costituzionali che, per altro, è convocata nella giornata odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che riprendiamo l'esame dell'articolo 9.

(Così rimane stabilito).

LAFORGIA, *Relatore*. Propongo un nuovo testo dell'articolo 9, del seguente tenore:

ART. 9.

(*Organi di autogoverno, di tutela e di promozione dello sviluppo artigiano*).

Sono organi di autogoverno, di tutela e di promozione dello sviluppo delle imprese artigiane:

1) la Commissione provinciale dell'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli Albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti che le sono attribuiti dalle leggi regionali;

2) la Commissione regionale dell'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali nonché esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato;

3) il Consiglio nazionale dell'artigianato che esprime parere su quelle materie inerenti e connesse all'artigianato anche in riferimento ed in rapporto alle politiche di esportazione e di programmazione riguardanti il settore ».

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Desidero fare alcune considerazioni sulla nuova formulazione dell'articolo 9, proposta ora dal relatore.

Stiamo discutendo gli articoli accantonati che fanno riferimento ad altri articoli sui quali la Commissione affari costituzionali deve ancora esprimere il parere; inoltre ci troviamo di fronte a formulazioni che danno indicazioni diverse da quelle di una vera e propria legge-quadro.

Il consiglio nazionale dell'artigianato, in questa nuova dizione, sembra averne funzioni ampie ed allo stesso tempo vaghe. Mi pare, volendo arrivare al paradosso, ma nemmeno tanto, che questo consiglio nazionale dell'artigianato possa esprimere il suo parere persino sulla costru-

zione di porti, in quanto anche questo può avere attinenza all'artigianato. Nella nuova formulazione questo organo diventa così importante che o non funzionerà assolutamente o, se funzionerà, costituirà solo un intralcio e non un aiuto in materia di artigianato. In ogni caso, ribadisco le mie riserve sul modo di procedere della Commissione, modo che ritengo alquanto schizofrenico, e che non dà la possibilità, in presenza di continue nuove formulazioni dell'articolato, di avere una visione di insieme su questa legge-quadro.

**PRESIDENTE.** Propongo di sospendere la discussione, in attesa dell'emissione del parere della I Commissione affari costituzionali, e per consentire al ministro Marcora di rendere una comunicazione in merito al disegno di legge n. 2912.

**BRINI.** Concordo con la proposta del presidente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione sulla legge-quadro per l'artigianato è aggiornata alle ore 16.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (Approvato dal Senato) (2912).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale », già approvato dal Senato.

Ricordo che nella seduta di giovedì scorso, 3 dicembre, è stata svolta la relazione. Do ora la parola al ministro Marcora per una comunicazione in merito a tale provvedimento.

**MARCORA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** Il disegno di legge in esame rappresenta un salto di qualità dell'intervento dello Stato nell'in-

dustria. Dopo la prima crisi energetica i paesi industrializzati di tutto il mondo hanno compiuto due scelte di fondo: quella dell'energia e quella dell'innovazione tecnologica. Per diversi motivi il nostro paese è in ritardo sia sull'una sia sull'altra iniziativa. Tra gli obiettivi fissati dal piano a medio termine per il triennio 1981-1983 emergono l'adeguamento qualitativo della produzione nazionale e la rimozione dei centri di crisi e di inefficiente impiego delle risorse nell'ambito del sistema industriale del paese.

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi il Governo ha elaborato il disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 27 ottobre 1981.

Quanto alla qualificazione della produzione industriale, il disegno di legge in esame prevede interventi volti ad incentivare sia la ricerca scientifica applicata all'industria, sia l'innovazione tecnologica relativamente ai nuovi prodotti e a nuovi processi produttivi: a tale scopo è stato opportunamente rifinanziato il fondo speciale per la ricerca applicata, gestito dall'IMI ai sensi della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (1.700 miliardi nel biennio 1982-1983), ed è stato istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, dotato di 1.500 miliardi per il triennio 1981-1983. In tal guisa, mentre con gli interventi del fondo per la ricerca scientifica applicata sarà possibile incentivare la realizzazione di progetti-pilota e di impianti sperimentali, la successiva fase del trasferimento dei risultati della ricerca alla progettazione e sino alla preindustrializzazione del processo produttivo potrà essere agevolata mediante gli interventi del fondo per l'innovazione tecnologica. Infine, le successive fasi della produzione possono essere agevolate con gli interventi del fondo per la riconversione e la ristrutturazione industriale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Quanto, poi, al problema della rimozione dei punti di crisi esistenti nell'ambito dell'industria del paese, il disegno di legge interviene in particolare per il settore siderurgico: è previsto, infatti, un fondo per la razionalizzazione aziendale

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

e interaziendale degli impianti siderurgici, dotato di 300 miliardi nel triennio 1981-1983, mediante il quale saranno erogati contributi per lo smantellamento degli impianti siderurgici tecnologicamente superati o comunque economicamente non più validi.

La portata finanziaria del disegno di legge è notevole: sono stanziati 550 miliardi per il 1981 (500 miliardi per il fondo per l'innovazione tecnologica e 50 miliardi per il fondo per lo smantellamento degli impianti siderurgici), nonché 1.300 miliardi per il 1982. Va segnalato che la ripartizione dei mezzi finanziari stanziati per gli anni 1982 e 1983 è rinviata alla legge finanziaria dei predetti anni: per il disegno di legge finanziaria del 1982 il Ministero dell'industria ha già provveduto alla redazione dell'opportuno emendamento nel senso di ripartire gli stanziamenti previsti dal disegno di legge in oggetto nelle seguenti misure: fondo per la ricerca, 700 miliardi per il 1982 e 1.000 miliardi per il 1983; fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, 400 miliardi per il 1982 e 600 miliardi per il 1983; fondo per lo smantellamento siderurgico, 200 miliardi per il 1982 e 50 miliardi per il 1983.

Quindi, per quanto riguarda la ripartizione per tipo di intervento, si è provveduto — per la parte che manca nel presente disegno di legge — in sede di legge finanziaria coerentemente con gli impegni assunti dalle amministrazioni delle finanze e del tesoro.

Raccomando infine una sollecita approvazione del disegno di legge in questione che dovrebbe permettere alle industrie interessate (ed al paese) una immediata operatività, necessaria ad evitare una pesante fase recessiva.

SACCONI, *Relatore*. Prendo atto di quanto il Ministro ha comunicato alla Commissione; mi permetto, però, di ricordare alcuni problemi che avevo già sollevato in sede di relazione.

Innanzitutto l'interpretazione che mi permetto di dare ovunque si faccia riferimento alla legge n. 1089 (ed alle successive

modifiche, questa precisazione non è soltanto formale perché comprende altre forme di intervento), è la seguente: contributi a fondo perduto.

Altro problema posto nella mia relazione riguardava l'articolo 7, che introduce nuove procedure. Al di là di ogni valutazione di merito la mia preoccupazione riguardava i tempi lunghi di avvio della nuova procedura, tali da vanificare quella volontà di intervenire con urgenza che tutti riconosciamo al provvedimento. Avevo, pertanto, sollevato l'opportunità di considerare un regime transitorio per cui fino all'applicazione della nuova normativa, valesse quella in vigore.

Altra osservazione che avevo già fatto, e che desidero sottolineare ancora una volta, riguarda gli incentivi per lo smantellamento degli impianti siderurgici per la produzione di semilavorati. La mia preoccupazione era nel senso che a fronte di limitate disponibilità, queste potrebbero non essere correttamente utilizzate (nel senso di una coerenza con il fine) se si introduce una forma di sostegno non essenziale, non prioritaria come quella dello smantellamento dei semilavorati che interessa pochissimi impianti, per di più non qualificanti (e per i quali ultimi si introdurrebbe questo beneficio aggiuntivo), che — paradossalmente — potrebbero trarre un beneficio dagli interventi di questo provvedimento per riprendere l'attività.

MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Posso dare subito alcune risposte riservandomi di dare ulteriori chiarimenti nel corso dei lavori.

Non vi sono motivi di preoccupazioni per quanto riguarda le procedure previste, in particolare, dall'articolo 7, per la istruttoria tecnico-economica in merito agli interventi a favore delle industrie interessate. Faccio presente che le innovazioni rispetto alla legge n. 1089 riguardano l'istituzione di apposito comitato tecnico-scientifico per la preselezione dei progetti e le proposte di ammissione al Fondo in questione, nonché l'affidamento del Fondo al Ministero della ricerca scientifica.

Ritengo che le preoccupazioni espresse non siano di pregnante fondamento e che pertanto non sia necessario prevedere una norma transitoria che, nelle more dell'approntamento della nuova procedura, consenta la normale attività al fondo. Difatti, la costituzione di un comitato, affidato al ministro competente, potrà essere definita in tempi rapidi.

Sono perplesso circa le preoccupazioni manifestate in ordine alle nuove procedure in considerazione del fatto che al Senato sono state superate dopo che erano emerse proposte di modifica ben più radicali di quelle ora avanzate e che attribuivano all'IMI poteri sempre più ampi.

Per quanto riguarda la questione dello smantellamento, penso si potrebbe presentare in proposito un ordine del giorno che verrebbe accettato dal Governo. Vorrei di nuovo sottolineare l'opportunità della approvazione del provvedimento prima della fine dell'anno in quanto, ove non fosse possibile operare concretamente a partire dai primi giorni del 1982, il paese andrebbe incontro ad una pesante fase di recessione.

TESSARI ALESSANDRO. Vorrei sottolineare l'opportunità che alla discussione su questo provvedimento partecipi anche il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, al quale la normativa in oggetto attribuisce molte e complesse funzioni. Con questo non voglio affatto sminuire la figura del ministro Marcora la cui presenza autorevole dà certamente credibilità all'impegno e all'azione del Governo nel mandare in porto questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidero chiarire in primo luogo che il Governo è rappresentato in questa sede dal ministro dell'industria, e, in secondo luogo, che il ministro Tesini, che aveva chiesto di essere avvertito, è stato già informato dell'inizio della discussione.

BRINI. Il gruppo comunista, coerentemente con la richiesta di assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 2912, è favorevole ad una discussione

serrata per arrivare entro la fine dell'anno all'approvazione del provvedimento. Ciò non significa, per altro, che voteremo a scatola chiusa, anche perché vi sono questioni che meritano un approfondimento, ma che bisognerà lavorare anche sulla base delle utili indicazioni fornite dal relatore.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Avverto che alla ripresa dei lavori della Commissione proseguiremo nell'esame del disegno di legge n. 1549 e delle connesse proposte di legge concernenti la legge-quadro sull'artigianato.

**La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 16,25.**

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione affari costituzionali ha emesso il seguente parere:

« La I Commissione affari costituzionali, esprime parere favorevole a condizione:

1) che i requisiti di cui all'articolo 2 della legge vengano più correttamente, dal punto di vista costituzionale, definiti e precisati come eventuali requisiti essenziali per l'iscrizione all'albo professionale, come, per altro, emerge chiaramente da quanto previsto all'articolo 7;

2) che, in aderenza all'articolo 117 della Costituzione, sia lasciata alle leggi regionali la costituzione, la definizione dei compiti e la composizione degli organi di promozione dello sviluppo artigiano di cui agli articoli 9 e 10 della legge e che la norma di cui all'articolo 8-bis venga così riformulata:

“ Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale ”.

La Commissione di merito valuterà inoltre le eventuali implicazioni esistenti tra l'articolo 2, in ordine al quale viene posta la condizione, e l'articolo 3 che definisce l'impresa artigiana ».

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

LAFORGIA, *Relatore*. Propongo di riprendere l'esame dell'articolo 2, già accantonato nella seduta del 24 novembre scorso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che riprendiamo l'esame dell'articolo 2.

(Così rimane stabilito).

LAFORGIA, *Relatore*. Alla luce del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali propongo una nuova formulazione dell'articolo 2, del seguente tenore:

ART. 2.

(*Imprenditore artigiano*).

« È imprenditore artigiano colui che, con la necessaria qualificazione professionale, esercita l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolge il prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

La qualificazione professionale dell'imprenditore artigiano è quella che deriva da esperienze professionali o formative, nonché, per particolari mestieri, dai titoli e dai requisiti professionali previsti dalle leggi statali ».

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole alla formulazione proposta dal relatore.

OLIVI. Credo che dobbiamo fare il massimo sforzo per tentare di interpretare correttamente quanto ha espresso la Commissione affari costituzionali su alcuni articoli del provvedimento che stiamo discutendo.

Segnatamente, si chiede che l'articolo 2 venga più correttamente definito e precisato dal punto di vista costituzionale, soprattutto per quanto riguarda i requisiti essenziali per l'iscrizione.

Voglio dare una interpretazione di questa richiesta della Commissione affari co-

stituzionali come una precisazione non tanto riferita al testo che la Commissione non conosceva (quale è stato proposto in questo momento dal relatore), quanto al testo precedente che prevedeva il riferimento alla qualificazione professionale dell'imprenditore artigiano « che è accertato dalla Commissione provinciale per l'artigianato ».

Poiché il testo in questione esclude questa opera di accertamento da demandare alla suddetta Commissione provinciale per l'artigianato, credo che ciò significhi accoglimento di quanto prescritto dalla Commissione affari costituzionali. Su questo testo, che ci sembra abbastanza aperto e alla cui formulazione si è pervenuti progressivamente attenuando tutti gli elementi che tendevano ad introdurre una normativa limitativa dell'attività imprenditoriale dell'imprenditore artigiano, il gruppo comunista esprime la propria disponibilità e voterà pertanto a favore.

SANGALLI. Vorrei chiedere al relatore chiarimenti in merito al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali sull'articolo 2, in quanto a prima vista mi pare che venga tutto rimandato all'articolo 7.

LAFORGIA, *Relatore*. La I Commissione affari costituzionali ha specificato al punto 1) del suo parere che è necessario che i requisiti di cui all'articolo 2, requisiti di ordine soggettivo dell'imprenditore, siano definiti e precisati finalizzandoli all'iscrizione all'albo professionale. Ho già chiarito in sede di Comitato ristretto e in apertura dei lavori della Commissione che il nuovo testo dell'articolo 2 risponde a questa indicazione della I Commissione affari costituzionali, e ciò si comprenderà meglio quando arriveremo all'articolo 9 in cui si chiariscono i compiti della commissione provinciale dell'artigianato, ossia la tenuta dell'albo e l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, requisiti di ordine soggettivo, relativi all'imprenditore, e di ordine oggettivo, relativi alle imprese.

ROBALDO. Alla luce della precisazione fatta dal relatore, che è, secondo me, l'interpretazione corretta del punto 1) del parere della I Commissione, mi pare di cogliere che le perplessità della suddetta Commissione siano proprio relative all'attività artigiana che deve essere al massimo libera mentre, per la iscrizione all'albo, è necessario il possesso di requisiti oggettivi. Mi pare pertanto di capire che la qualifica di imprenditore artigiano dovrebbe essere lasciata la più ampia possibile e la più libera, mentre devono essere delimitati i criteri oggettivi per la iscrizione all'albo. Sono favorevole al testo proposto, ma ho qualche perplessità sul fatto che esso corrisponda appieno alle esigenze poste dalla I Commissione affari costituzionali.

ALIVERTI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del nuovo testo dell'articolo 2 proposto dal relatore. Se vogliamo ricercare un aspetto innovativo della legge-quadro che stiamo esaminando, è proprio quello sancito in questo articolo. L'aspetto innovativo prescrive infatti, da parte dell'imprenditore artigiano, il possesso di un requisito soggettivo che è esplicito dalla qualificazione professionale.

A me sembra che se vogliamo trovare un termine di raffronto e di differenziazione fra la precedente e la nuova legge, dobbiamo proprio riscontrarlo nella norma recata dall'articolo 2, quella relativa all'imprenditore artigiano che si identifica con l'impresa di cui è titolare (e noi precisiamo che l'imprenditore artigiano deve esercitare la sua attività assumendo responsabilità oneri e rischi della sua direzione e gestione e svolgendo prevalentemente lavoro personale).

La differenziazione fondamentale che introduciamo con questa legge è proprio quella prevista dall'articolo 2; l'imprenditore non artigiano non deve assumere necessariamente in prima persona tutti gli oneri e i rischi che sono inerenti la sua direzione e gestione e non deve soprattutto svolgere il prevalente lavoro perso-

nale nell'ambito dell'impresa, per cui ne discende la necessità di verificare se l'imprenditore voglia assumere la qualità di artigiano indipendentemente dalla dimensione aziendale; in caso affermativo deve partecipare a tutto il processo produttivo e a titolo personale, non attraverso interposta persona; la conseguenza riguarda la iscrizione all'albo delle imprese artigiane (per quell'imprenditore, ripeto, in possesso di questi requisiti previsti dall'articolo 2).

Ritengo che potrà essere nostra intuizione quella relativa alla verifica di questi requisiti; mi auguro che l'altro ramo del Parlamento possa fare questa volta un approfondimento della materia, restituendoci un testo modificato solo dopo averlo sottoposto ad un adeguato approfondimento. Attualmente riteniamo di aver fatto un salto di qualità e dico questo tenendo presente la documentazione inviata dai vari esponenti delle organizzazioni di categoria; non abbiamo voluto introdurre né lacci, né laccioli ulteriori a carico di una categoria che ha bisogno, anche all'estero, di un marchio che derivi da una qualificazione professionale che intendiamo confermare con questo articolo.

Per queste considerazioni voteremo a favore dell'articolo 2 nel testo proposto dal relatore.

CARAVITA. Ferma restando la mia adesione alle decisioni del gruppo democristiano, desidero fare alcune osservazioni.

Avendo avuto la possibilità di seguire stamani i lavori della Commissione affari costituzionali ho inteso, ma posso avere inteso male, che la volontà della Commissione stessa è quella che emerge dalla interpretazione dell'onorevole Robaldo, ovvero la massima libertà per l'esercizio della professione; ma nel momento in cui si desidera l'iscrizione all'albo (il relatore faceva presente che ciò è obbligatorio, e forse questo non è stato tenuto presente) bisognerà fissare i requisiti essenziali per l'iscrizione all'albo.

A mio avviso sarebbe opportuno raccogliere i suggerimenti dell'onorevole Ari-

stide Tesini per avere un testo pienamente conforme alla volontà della Commissione affari costituzionali. A tale riguardo proporrei di sentire il parere dell'onorevole Ciannamea, che ha seguito il testo nella suddetta Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo predisposto dal relatore.

(È approvato).

CITARISTI. Propongo una modifica di coordinamento all'articolo 5, nel quale si dovrebbe fare riferimento agli articoli 2, 3, 4 come è stato fatto per tutti gli altri articoli.

PRESIDENTE. D'accordo, provvederemo in sede di coordinamento. Riprendiamo l'esame dell'articolo 9.

LAFORGIA, *Relatore*. Allo scopo di recepire il parere della I Commissione affari costituzionali che, al punto 2) ha posto la seguente condizione: « che in aderenza all'articolo 117 della Costituzione, sia lasciata alle leggi regionali la costituzione, la definizione dei compiti e la composizione degli organi di promozione dello sviluppo artigiano », ho predisposto un nuovo testo dell'articolo 9 in cui si prevede che la commissione provinciale dell'artigianato, oltre a svolgere le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 (requisiti che la I Commissione aveva indicato fossero finalizzati appunto per l'iscrizione all'albo), svolgerà tutti i compiti che le sono attribuiti dalle leggi regionali (è stato quindi tolto ogni riferimento alle leggi nazionali). Il nuovo testo è del seguente tenore:

*(Organi di autogoverno e di tutela dell'artigianato).*

« Sono organi di autogoverno e di tutela dell'artigianato:

1) la Commissione provinciale dell'artigianato, che svolge le funzioni riguar-

danti la tenuta degli Albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti che le sono attribuiti dalle leggi regionali;

2) la Commissione regionale dell'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali nonché esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato;

3) il Consiglio nazionale dell'artigianato che esprime parere su quelle materie inerenti e connesse all'artigianato anche in riferimento ed in rapporto alle politiche di esportazione e di programmazione riguardanti il settore ».

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 9.

OLIVI. Ricordo che nella seduta precedente vi fu un'animata discussione sul testo dell'articolo 9 predisposto dal Comitato ristretto. Debbo dare atto ad alcuni colleghi, soprattutto quelli del gruppo comunista, di aver giustamente sollevato una questione di rilievo, cioè il rischio di attribuire, con quella formulazione, alle commissioni provinciali dell'artigianato compiti di programmazione che sono invece propri delle regioni. Questo ha comportato un accantonamento dell'articolo che ci viene oggi riproposto in una nuova formulazione che mi pare tenga ampiamente conto delle osservazioni sollevate dalla I Commissione affari costituzionali, che ha chiesto « sia lasciata alle leggi regionali la costituzione, la definizione dei compiti e la composizione degli organi di promozione dello sviluppo artigiano ». Bisogna però stare molto attenti. Vi è una richiesta della I Commissione alla quale non diamo risposta o quanto meno diamo risposta riconfermando la vecchia formulazione relativamente alla composizione degli organi in questione. Sarebbe interes-



sante che il relatore dicesse in proposito qual è il suo pensiero. Per quanto ci riguarda, poiché gli elementi di maggiore perplessità erano quelli relativi ad una trasposizione di funzioni che sembravano trasferite dalle regioni alle commissioni provinciali dell'artigianato, riteniamo che l'articolo così riformulato possa trovare il consapevole consenso del nostro gruppo.

LAFORGIA, *Relatore*. Debbo chiarire all'onorevole Olivi che non condivido la sua affermazione secondo cui il nuovo testo non dà risposta al parere emesso dalla Commissione affari costituzionali, relativamente alla composizione degli organi di autogoverno e di tutela dell'artigianato. A mio modo di vedere, una volta chiarito che compito della commissione provinciale dell'artigianato, come emerge nella nuova formulazione, è la tenuta degli albi (nonché quegli altri che le leggi regionali andranno a stabilire), è evidente che in ordine a questo compito fondamentale bisognerà pure che vi sia un minimo di norme comuni per tutte le regioni circa la composizione, libere pienamente le regioni, per quanto riguarda gli altri compiti e le altre funzioni, di regolarsi con loro normativa come riterranno. Mi sembra pertanto che con la nuova formulazione del testo si ottemperi pienamente alle condizioni espresse dalla I. Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, nel nuovo testo proposto dal relatore, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12 del quale, nella precedente seduta, era stato approvato in linea di principio un emendamento interamente soppressivo. Desidero precisare che tale votazione non può ritenersi preclusiva di nuove determinazioni, tanto più che, in merito, la I. Commissione affari costituzionali non ha espresso alcun parere.

LAFORGIA, *Relatore*. Avendo testé la Commissione approvato l'articolo 9 che, al punto 3), indica tra gli organi di autogoverno e di tutela dell'artigianato il consiglio nazionale dell'artigianato, mi pare doveroso proporre un nuovo testo dell'articolo 12, relativo appunto alla composizione di quest'organo. Ne do lettura:

#### ART. 12.

(Consiglio nazionale dell'artigianato).

« Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto:

- 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
- 2) dai presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato;
- 3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;
- 4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
- 5) dal presidente del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- 6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono il presidente e due vicepresidenti fra i componenti di cui ai nn. 2 e 3 del primo comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

OLIVI. A seguito della discussione e del voto della seduta precedente sull'articolo 12, così come era stato formulato dal Comitato ristretto, il nostro gruppo si era espresso a favore dell'emendamento Dujany.

Vorrei precisare alcune questioni; pur avendo partecipato per lungo periodo ai lavori del Comitato ristretto, assieme agli altri colleghi, non abbiamo mai ritenuto che quanto deliberato dallo stesso Comitato fosse da considerare come una sorta di proposte ultimative da prendere o lasciare da parte della Commissione plenaria, bensì come possibilità di dibattito e di arricchimento nell'ambito della Commissione stessa (altrimenti non si capirebbe l'esigenza di passare dopo i lavori del Comitato ristretto all'esame della Commissione).

Pertanto, riteniamo che non ci sia stato alcun elemento di turbativa circa la procedura seguita e gli elementi critici che il nostro gruppo ha mantenuto sulla formulazione dell'articolo in questione, anche perché la nostra opinione è che votando all'emendamento soppressivo Dujany sia stato confermato il contenuto dell'emendamento comunista che tendeva a sopprimere il contributo spese e la struttura organizzativa a supporto del Comitato centrale. Nel corso dell'intero dibattito su questa legge-quadro, siamo sempre stati contrari a questa struttura centralistica; oggi si è pervenuti ad un'altra formulazione che ha trovato anche il nostro contributo.

Per una sorta di coerenza complessiva su questa nuova formulazione, pur apprezzandone i presupposti, dichiariamo che ci asterremo dal votarla.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dal votare questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 nel testo predisposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura.

ART. 13.

(Disposizioni transitorie).

« La legge 25 luglio 1956, n. 860 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 sono abrogati, tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione da parte delle singole regioni di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 al momento dell'istituzione dell'Albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo Albo ».

L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Sino all'approvazione di una legge di riforma delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero di una legge di riforma del Registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1936, n. 2011, gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato continuano ad avere sede presso le Camere stesse, salvo diversa convenzione fra le Camere e la regione.

La convenzione deve in tal caso stabilire le modalità tecniche di collegamento fra l'Albo delle imprese artigiane ed il Registro delle ditte.

Il riparto degli oneri per la tenuta degli albi è fissato d'accordo fra le regioni e le Camere di commercio. In caso di mancato accordo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il riparto è fissato con decreto ministeriale ».

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, salva diversa convenzione fra le Camere e le regioni.

Il riparto degli oneri per la tenuta degli albi è fissato d'accordo fra le regioni e le Camere di commercio. In caso di mancato accordo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il riparto è fissato con decreto ministeriale ».

LAFORGIA, *Relatore*. Propongo che in questa sede sia esaminato e votato definitivamente anche l'articolo 8-bis, già presentato dall'onorevole Riz, sul quale la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Per una questione di stile mi parrebbe veramente strano iniziare una legge-quadro stabilendo in partenza quali sono le norme sulle quali la legge non si applica. È meglio che ciò sia stabilito alla fine del provvedimento stesso.

CAPPELLI. Con il mio emendamento, aggiuntivo di tre commi all'articolo 13, si tende a disciplinare in via transitoria la sede degli albi tenuti finora presso le camere di commercio. A sostegno di quanto propongo faccio tre osservazioni. In primo luogo osservo che da 10 anni gli albi delle imprese artigiane hanno sede presso le camere di commercio, così come i registri delle ditte, con un funzionamento che ha dato finora esiti certamente positivi; in secondo luogo che nel secondo comma si fa riferimento ad una convenzione che potrebbe essere stipulata tra le regioni e le camere di commercio per disciplinare la connessione tra gli albi e i registri in questione; infine che nel terzo comma si fa riferimento ad un riparto degli oneri per la tenuta degli albi qualora, come mi auguro, questi continuassero ad aver sede presso le camere di commercio.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario al secondo comma dell'emendamento Cappelli e a quell'ipotesi di convenzione ove le regioni non concordino sul mantenimento della sede degli albi presso le camere di commercio. Insisto pertanto sul mio emendamento.

LAFORGIA, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo comma dei due emendamenti presentati, il relatore non è in linea di principio contrario e si rimette pertanto alla decisione della Commissione. Ritiene invece non proponibile il secondo comma dell'emendamento Cappelli, in quanto è convinto che l'onere relativo al funzionamento degli organi di autogoverno debba rientrare nell'ambito delle competenze regionali e che non vi sia alcun problema di ripartizione di oneri tra regioni e camere di commercio.

BRINI. Vorrei esprimere le riserve del gruppo comunista sulla procedura alquanto anomala che la Commissione sta seguendo per l'esame di questo testo che continua a fare la spola tra questa e la I Commissione affari costituzionali che ha vagliato attentamente le varie norme ma che, a mio modo di vedere, non si è sufficientemente soffermata su taluni elementi, quali quelli contenuti negli emendamenti testé presentati dal collega Cappelli e dal Governo, emendamenti che stridono nettamente con lo spirito, che condividiamo, del parere della I Commissione che ci richiama al rispetto del disposto costituzionale e ci invita a non entrare nel merito di norme ordinarie che competono alle regioni. Per questo siamo contrari agli emendamenti presentati, con i quali si vuole stabilire la sede delle commissioni provinciali, la via, il numero civico, nonché il numero di codice postale! Mi sembra del tutto assurdo legiferare in questo modo. Dopo un dibattito impegnato nel quale l'argomento è stato esaminato sotto i più diversi angoli interpretativi, relativamente alla legittimità costituzionale di una serie di norme, noi in una legge-quadro facciamo un rinvio ad un

provvedimento legislativo (se e quando verrà) attinente alla riforma delle camere di commercio. Sembra di assistere ad un « teatrino », come quello cui abbiamo recentemente assistito a proposito della riforma del credito agevolato, quando si voleva, per decreto, riassetare una materia estremamente complessa con una norma che, per altro, rinviava ad un altro decreto. Noi ora in una legge-quadro andiamo a sancire dove debbano aver sede le commissioni provinciali dell'artigianato, rinviando poi tutto ad una ulteriore normativa, quella relativa alla riforma delle camere di commercio. Questo rinvio non è assolutamente possibile, in quanto si tratta di materie differenti; ossia questi rinvii potrebbero essere presi in considerazione qualora i provvedimenti che si stanno esaminando costituissero uno stralcio di più complessa ed ampia materia che dovesse essere definitivamente sistemata in un prosieguo di tempo.

Siamo in presenza di materie assolutamente diverse, una è la legge-quadro sull'artigianato, l'altra riguarda l'organizzazione delle Camere di commercio.

Per queste ragioni, dette molto sinteticamente, siamo contrari agli emendamenti che si muovono in questa direzione e soprattutto all'emendamento Riz, cioè all'articolo 8-bis.

Vorrei ricordare che sull'articolo 1 abbiamo compiuto operazioni di copertura o di aggiunta passando all'introduzione di alcuni commi su iniziativa del Governo e della maggioranza e sopprimendone altri. Ricordo che in accoglimento di una proposta del collega Riz abbiamo soppresso il secondo comma dell'articolo 1 che faceva riferimento alle regioni a statuto ordinario e speciale, che poteva sembrare come limitativo della autonomia regionale. Credo che voler introdurre, a questo punto, dizioni che possano dar luogo a quesiti di carattere interpretativo o a norme che risultino in qualche maniera riduttive del dettato costituzionale, non sarebbe una cosa buona, perché predisporrebbe il terreno a contenzioso di carattere costituzionale.

Ribadiamo la nostra contrarietà al contenuto dell'articolo 8-bis e all'inserimento dello stesso nelle norme transitorie. Siamo inoltre contrari agli altri emendamenti, anche se ci riserviamo di modificare tali decisioni.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per facilitare il prosieguo dei lavori vorrei fare alcune dichiarazioni.

Innanzitutto ritengo che l'onorevole Brini abbia drammatizzato circa le norme transitorie e la sede delle Commissioni provinciali presso le Camere di commercio. Trovo giusto accogliere quanto nella sostanza indicava il relatore circa il secondo comma dell'emendamento presentato dal Governo; pertanto dichiaro di ritirare questo secondo comma.

Per quanto riguarda il primo comma (sempre dell'emendamento governativo) non mi sembra che vi sia motivo di drammatizzazione, insisto pertanto sullo stesso.

SACCONI. Il gruppo socialista è favorevole, in linea di massima, all'emendamento governativo che tende a dare un orientamento alla fase transitoria che stiamo vivendo in attesa della riforma delle Camere di commercio ed in continuità con la presente legge-quadro. Tuttavia ci sembra opportuno fare riferimento alla possibilità di diversa convenzione fra le Camere di commercio e le regioni, in modo che si preveda l'eventualità di un dissenso ed il modo di spianare lo stesso.

Pertanto preannuncio la presentazione di un subemendamento del seguente tenore:

*Sostituire le parole:* « salva diversa convenzione fra le Camere e le regioni » *con le seguenti:* « salva diversa convenzione fra le Camere di commercio e le regioni sulla base della deliberazione di queste ultime ».

Con tale subemendamento si vuole specificare che l'atto che indica la diversa volontà non può che essere un atto della regione. Fonte primaria di questa volontà

è la regione, chiaramente d'accordo con le camere di commercio, anche al fine di risolvere eventuali dissensi che si potrebbero registrare attorno a questo nodo. Con ciò, in conclusione, salveremmo le indicazioni della tendenza alla continuità per la prossima fase, continuando a tenere l'albo presso le camere di commercio come indicazione prioritaria, riconoscendo per altro alle regioni la possibilità di decidere diversamente (e sottolineo che è bene che questa diversa volontà si esprima attraverso una intesa con le stesse camere di commercio). Ma vorrei anche ricordare al collega Brini che si tratta di materia più che mai aperta. Nella pur breve discussione avviata attorno alla riforma delle Camere di commercio, chi più chi meno, abbiamo tutti sottolineato come esse debbano essere sempre di più rappresentative delle categorie produttive. Pertanto, nel momento in cui riconosciamo alle commissioni provinciali dell'artigianato una funzione se non totale, prevalente di autogoverno, la sede di rappresentanza delle stesse categorie produttive, esclusive o miste, deve riprodurre la fotografia della realtà del settore. Quando arriveremo alla riforma delle camere di commercio dovremmo combinare le diverse esigenze, quella di riconoscere le camere di commercio come organo di fondamentale, anche se non esclusiva, rappresentanza delle categorie produttive e quella di porre in campo le regioni come organi di governo e controllo delle economie locali, probabilmente con soluzioni frutto di un accordo, o di una convenzione tra regioni e camere di commercio stesse. Di qui la difficoltà della nostra discussione e la ricerca di un regime transitorio che abbia nel consenso la caratteristica principale, fatto salvo il principio che va riconosciuta alle regioni la decisione primaria. Proponiamo perciò di sostituire all'emendamento del Governo le parole « salva diversa convenzione tra le camere e le regioni » con le seguenti: « Salva diversa convenzione tra le camere di commercio e le regioni sulla base della deliberazione di queste ultime ».

OLIVI. Vorrei ricordare che mentre su altri temi gli orientamenti dei gruppi in sede di Comitato ristretto sono stati a volte ampiamente unitari, a volte estremamente polemici, questo è stato sempre un argomento sul quale mai la polemica si è attenuata, tanto che nell'ultimo comma dell'articolo 10 formulato dal Comitato ristretto si stabiliva che « le norme di erogazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale », con ciò volendo intendere che anche l'indicazione della sede era un elemento di piena competenza delle regioni. Nel decreto presidenziale n. 616 del 24 luglio 1977 si parla, all'articolo 62, dell'artigianato e delle funzioni amministrative relative a questa materia, tra le quali sono comprese anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché le funzioni esercitate dall'ENAPI, l'approvazione e la revisione degli elenchi e le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciali e regionale, dell'albo delle imprese artigiane. L'articolo 64 dello stesso decreto precisa che « sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto ». Quindi tutta la materia dell'artigianato a qualsiasi titolo trasferita nel passato alle camere di commercio passa di competenza delle regioni. Voteremo pertanto contro gli emendamenti presentati, dato che si tratta già di materia di competenza regionale, anche se apprezziamo che il Governo abbia ritirato il secondo comma del suo emendamento. Forse, per aderire al dettato del decreto n. 616, si potrebbero sostituire all'emendamento del Governo le parole « salva diversa convenzione tra camere e regioni » con le altre « salva diversa decisione delle regioni ».

ALIVERTI. Non credo sia il caso di fare una « battaglia di religione » su questi emendamenti presentati all'articolo 13. Cerchiamo di sdrammatizzare una situazione che, per altro, non mi sembra presenti

delle posizioni conflittuali perché, se vogliamo essere coerenti con noi stessi e con quanto andiamo discutendo a proposito della riforma delle camere di commercio e se soprattutto tendiamo a fare di queste la sede naturale dell'anagrafe di tutti gli enti economici che esistono nel territorio; nel caso in cui approvassimo l'articolo senza la modifica proposta dal Governo favoriremmo l'esodo dall'anagrafe di una categoria di imprese che resterebbero censite presso le camere di commercio esclusivamente se sussiste l'obbligo di iscrizione presso di esse; ove questo non sussista, gli operatori si troverebbero in difficoltà a verificare l'iscrizione di una ditta artigiana, e sarebbero costretti a viaggiare da una sede all'altra, non trovando riscontro presso la sede naturale che è proprio la camera di commercio.

Se tutto questo fa parte di una concezione politica particolare che vuole a tutti i costi salvaguardare alcune decisioni precedentemente adottate è un conto. Però, se ragioniamo alla luce del buonsenso non vedo perché non si possa prevedere che, essendo state censite fin dalla loro istituzione, le imprese artigiane possano continuare ad avere la loro classificazione presso le camere di commercio, indipendentemente dalla volontà delle regioni al riguardo.

Le regioni possono anche esprimere il loro dissenso, ma si deve trattare di una decisione sufficientemente motivata: non si riuscirebbe a capire per quale particolare ragione dovrebbero vietare che l'albo delle imprese abbia sede presso le camere di commercio, spostandola presso un altro ente.

Mi sembra, pertanto, che l'emendamento governativo garantisca sufficientemente la salvaguardia di eventuali convenzioni da stipulare fra le camere di commercio e le regioni. Inoltre, avendo il Governo ritirato il secondo comma del proprio emendamento, non approvare lo stesso significherebbe creare difficoltà operative.

BRINI. Apprezzo le argomentazioni del collega Aliverti che condivido in quanto

fondate sul buonsenso. Ricordo però che chi è titolare di un diritto costituzionale non può esercitarlo solo astrattamente, ma deve decidere congiuntamente a valutazioni politiche e di merito.

Proprio per questo motivo il ragionamento è semplice. Siccome si tratta di materia di carattere costituzionale, vogliamo che le regioni decidano non in contrasto con determinate argomentazioni. Si tratta, in sostanza, di questioni che vanno collocate su piani diversi attenendosi, però, strettamente al dettato costituzionale.

ROBALDO. Concordo sostanzialmente con quanto detto dal collega Aliverti.

Non voglio entrare nel merito di una disputa costituzionale, credo però che la norma in questione sia ampiamente costituzionale, contrariamente a quanto affermato dal collega Brini nel suo ultimo intervento.

Si tratta di una norma che rientra nella tematica della legge-quadro, senza togliere niente alla autonomia delle regioni, che di volta in volta decideranno sul rapporto con le camere di commercio e che nello stesso tempo consente certezza sul piano del metodo giuridico operativo.

Per questo motivo sono contrario al secondo comma dell'emendamento governativo e al terzo comma dell'emendamento proposto dall'onorevole Cappelli, però concordo (come ha detto il relatore) sul primo comma dell'emendamento del Governo che dobbiamo tenere fermo per una questione di merito; diversamente produrremmo una situazione di incertezza che si ripercuoterebbe sull'intero settore.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi sembra che l'onorevole Aliverti abbia sdrammatizzato la situazione dimostrando che esiste l'esigenza concreta di attuare un regime transitorio, il che non significa ledere i principi autonomistici sanciti dalla Costituzione. Questo è il punto fondamentale sul quale mi ero sforzato anche io di portare argomenti.

Non c'entra nulla richiamare il parere della Commissione affari costituzionali poiché siamo d'accordo che l'autonomia regionale non viene ad essere toccata. Nello stesso tempo, non vi è nessuna lesione nel prevedere, per ragioni squisitamente concrete, che in regime transitorio gli albi dell'artigianato possano continuare a rimanere « materialmente » presso le camere di commercio.

Per quanto riguarda la possibilità di convenzioni fra le camere di commercio e le regioni si tratta di due soggetti la cui volontà deve arrivare ad un punto d'incontro, ad un'intesa. Per questo motivo mi sembra inutile la proposta dell'onorevole Sacconi nel senso che è logico che la regione arrivi ad un accordo con le Camere di commercio solo se avrà avuto, da parte degli organi competenti (consiglio regionale), una manifestazione di volontà sull'accordo in questione. A quel punto il problema non si pone. Mi pare che con la dizione proposta dal Governo « salva diversa convenzione tra camere e regioni » si ribadisca induttivamente che se le regioni non hanno interesse alla momentanea allocazione dell'albo presso le camere di commercio, prima di organizzarsi diversamente dovranno mettersi con quelle d'accordo. Sottolineare che devono essere gli organi competenti a decidere, come l'onorevole Sacconi propone, mi sembra del tutto ultroneo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Brini ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento del Governo all'articolo 13:

*Sostituire le parole:* « hanno sede », *con le seguenti:* « possono aver sede ».

*Sostituire le parole:* « salva diversa convenzione », *con le seguenti:* « salva diversa decisione delle regioni ».

L'onorevole Sacconi ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo all'articolo 13:

*Sostituire le parole:* « salva diversa convenzione tra le camere e le regioni » *con le seguenti:* « salva diversa convenzio-

ne tra le camere di commercio e le regioni sulla base della deliberazione di queste ultime ».

Pongo in votazione il primo subemendamento Brini.

*(Dopo prova e controprova, è respinto).*

Pongo in votazione il secondo subemendamento Brini.

*(Dopo prova e controprova, è respinto).*

**LAFORGIA, Relatore.** Sulla base delle dichiarazioni chiare e significative del Governo a motivazione dell'emendamento che è stato presentato e sulla scorta delle dichiarazioni che si sono susseguite a me pare che le questioni in campo siano due. Una riguarda l'indiscusso principio che le regioni hanno in materia di artigianato competenza primaria; non si intende in alcun modo mettere in discussione tale principio.

Il Governo si fa carico inoltre dell'esigenza di evitare confusione e crisi circa il funzionamento di organismi quali quelli del tipo delle camere di commercio. Il collega Aliverti ha richiamata la continuità necessaria al buon funzionamento di questi organismi nell'ambito del settore dell'artigianato fino a quando la nuova normativa riguardante le camere di commercio non entrerà in vigore.

Ora, se queste sono questioni di principio è indubbio che non contrastano col diritto di competenza primaria esercitato nel settore dalle regioni; pertanto vorrei proporre ai colleghi, prima di proseguire nella votazione degli altri subemendamenti, che rischiano di travisare le posizioni assunte all'interno della nostra Commissione, la formulazione di un nuovo testo che suonerebbe in questi termini: « Salvo diversa convenzione fra le camere di commercio e le regioni in base alle determinazioni di queste ultime ». Ritengo che il subemendamento Sacconi possa essere più soddisfacentemente così riformulato: « salva diversa convenzione tra le camere di commercio e le regioni in base alle determinazioni di queste ultime ». In questa

maniera si salvaguarda su una base di buon senso e di principio la continuità del funzionamento di questi organismi, come ha sottolineato il Governo nel suo emendamento che mi trova consenziente.

SACCONI. Se il relatore presenta il subemendamento che ha preannunciato, sono pronto a ritirare il mio.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo non è contrario alla proposta di modifica del relatore, ma la ritiene, come aveva dichiarato relativamente al subemendamento Sacconi, del tutto ultronea. Si rimette pertanto alla decisione della Commissione.

BRINI. Mi permetto di osservare che non può esservi una convenzione, quale quella indicata, tra camere di commercio e regioni su determinazione di queste ultime.

ROBALDO. Ritengo che il subemendamento preannunciato dal relatore sia improponibile. Infatti la Commissione ha già respinto un emendamento presentato dal deputato Brini che prevedeva nel rapporto camere di commercio-regioni la diversa decisione di queste ultime, e non possiamo far rientrare questo concetto surrettiziamente con questo nuovo emendamento che è in pratica dello stesso tenore perché parla di una convenzione, salva diversa determinazione delle regioni.

SACCONI. A me pare che si stia procedendo correttamente, anche se in un clima un po' confuso. Abbiamo prima preso in considerazione l'emendamento più lontano dal testo da votare, che si riferiva alla diversa volontà delle regioni, e lo abbiamo respinto. Ora stiamo discutendo di un subemendamento di tenore analogo a quello da me presentato, che fa riferimento allo strumento della convenzione, che non era compreso nell'emendamento respinto, sulla base tuttavia di

un atto di volontà che non può che essere delle regioni. Se vi è un dissenso tra camere di commercio e regioni sulla tenuta degli albi, non può che essere della regione la volontà di una diversa organizzazione, la quale diversa volontà si attua attraverso un rapporto di convenzione con le camere di commercio. Ritengo pertanto che non si tratti di un emendamento precluso, in primo luogo perché nell'emendamento precedentemente respinto questo concetto di convenzione non c'era, e in secondo luogo perché precisa il modo in cui le convenzioni debbono realizzarsi, prevenendo una conflittualità tra regioni e camere di commercio di cui non è chiara la soluzione.

LAFORGIA, *Relatore*. Vorrei chiarire che la presentazione del mio subemendamento aveva lo scopo di sdrammatizzare e possibilmente trovare un punto di contatto fra le varie posizioni, non già di rinunciare a quelle soluzioni alle quali eravamo pervenuti.

Non mi pare che il subemendamento sia precluso, anche se esso contiene una dizione un po' complessa, nel senso che costringe le regioni e le Camere di commercio a trovare un'intesa a salvaguardia di quella che è la responsabilità e la prerogativa della regione medesima.

Stante però la situazione ed i giudizi formulati su questa mia iniziativa, che presupponeva un'intesa complessiva e globale, e constatato che tale intesa non esiste, ritiro il mio subemendamento.

SACCONI. Allora ripropongo il mio subemendamento dal momento che lo avevo ritirato solo perché quello del relatore era analogo al mio.

ALIVERTI. Propongo una breve sospensione per verificare la possibilità di avvicinare le posizioni.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta allo scopo di consentire ai gruppi di valutare le posizioni emerse.



VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1981

La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa alle 18,30.

PRESIDENTE. L'onorevole Aliverti ha presentato la seguente nuova stesura dell'originario subemendamento Sacconi:

*Sostituire le parole:* « salva diversa convenzione tra le camere e le regioni » *con le seguenti:* « salva diversa convenzione tra le camere e le regioni, da stipularsi ad iniziativa di queste ultime ».

ALIVERTI. Con questa formulazione viene completato il concetto di convenzione in maniera da renderla attiva ed operante, su iniziativa però delle regioni che restano depositarie del titolo per stabilire una diversa allocazione degli albi provinciali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Aliverti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'articolo 13, così come risulta dalla modifica testé apportata.

(È approvato).

CAPPELLI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare ora alla votazione definitiva dell'articolo 8-bis che, secondo la proposta del relatore, dovrà essere inserito dopo l'articolo 13.

CITARISTI. Ho ascoltato le osservazioni fatte dal collega Brini sulle quali non posso non essere d'accordo, anzi voglio premettere che mi sembra strano il comportamento delle due Commissioni alle quali abbiamo chiesto il parere su questa legge-quadro.

La Commissione bilancio in un primo tempo aveva espresso parere favorevole, poi il provvedimento è stato richiamato in sede plenaria e la Commissione stessa

ha modificato il primo parere dettando condizioni alla nostra Commissione.

La Commissione affari costituzionali sull'articolo 1, che non era stato modificato rispetto al testo del Comitato ristretto, aveva già espresso parere favorevole; non si comprende perché in un secondo momento abbia voluto rivedere il suo giudizio specialmente sul primo e sul secondo comma dell'articolo 1 (che erano stati esaminati precedentemente dalla stessa Commissione con parere favorevole).

Mi chiedo se questo modo di procedere delle due Commissioni non sia dovuto a sollecitazioni esterne o interne alle Commissioni stesse; non do un giudizio, mi limito solo a far presente che questa procedura non ha i canoni della normalità con la quale, di solito, le Commissioni svolgono la loro attività. Per questi motivi dichiaro di votare contro l'articolo 8-bis nella stesura indicata dal parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Ricordo che il terzo comma dell'articolo 94 del Regolamento prevede che nel caso in cui la Commissione di merito non ritenga di aderire ai pareri delle Commissioni bilancio e affari costituzionali, e tali Commissioni consultate confermino tale parere, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

Indubbiamente l'iter del provvedimento in discussione è stato molto travagliato, ricordo però che siamo alla conclusione dello stesso; tutti i colleghi sanno qual è stato l'oggetto del contendere e le conseguenze che possono scaturire da un voto negativo.

Questo non significa, certo, che la Commissione non sia libera di prendere le proprie decisioni; dobbiamo però essere coscienti del fatto che se questo emendamento non viene approvato e se la Commissione affari costituzionali lo conferma (e tutto lascia presumere in questo senso), il provvedimento sarà rimesso all'Assemblea.

CITARISTI. Vale il primo o il secondo parere ?

**PRESIDENTE.** Questo è stato il punto che abbiamo contestato alla Commissione affari costituzionali, la quale ha detto che riteneva di dare un parere complessivo su tutto il provvedimento.

A questo riguardo avrei voluto sollevare una questione formale, rivolgendomi al Presidente della Camera, ma sono stato consigliato a non approfondire ulteriormente la divergenza. La situazione oggettiva è quella che ho richiamato; è evidente che siamo di fronte ad un parere condizionato.

Dico questo non per coartare la volontà della Commissione, solo per chiarire l'esito verso il quale si andrebbe con un voto negativo. Pur condividendo quanto detto nel merito, sottolineo ancora la situazione in cui ci troviamo e la necessità di definire l'iter di questo provvedimento riconosciuto urgente da tutti.

**CITARISTI.** Comprendo le ragioni che lei, signor presidente ha addotto, e poiché sono per facilitare l'approvazione del provvedimento, ritiro il mio parere contrario all'articolo 8-bis.

**BRINI.** Debbo in coscienza dire che sono estremamente preoccupato dagli sbocchi verso i quali il dibattito si sta indirizzando. Per quanto riguarda il merito, ho già espresso prima le mie considerazioni e non mi ripeterò se non per riaffermare che, a mio modo di vedere, la formulazione dell'articolo 1 è comprensiva di tutte le prerogative costituzionali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Come colleghi di altri gruppi hanno sottolineato anche il gruppo comunista nutre preoccupazioni di natura costituzionale, non solo relativamente a questo provvedimento, ma anche al precedente che veniamo a creare. Lascio al presidente ogni valutazione sull'ulteriore modo di procedere in questa discussione. Sottolineo soltanto che avevamo adottato una determinata procedura, al fine di sveltire i nostri lavori che comportava l'impegno di tutti, impegno che, invece, non mi sembra di riscontrare. Tutto ciò va a detrimento del provvedimento in esame.

Mi permetto pertanto di sottoporle, signor presidente, l'opportunità di riflettere su questo punto così delicato, e di sospendere brevemente i lavori per consultarci con la Presidenza della Camera ed eventualmente con la I Commissione affari costituzionali. Se ritiene, e la sua interpretazione per me fa legge, che con la norma in oggetto non vi è pericolo di creare precedenti, fermo restando il nostro voto contrario, possiamo tranquillamente votarla, inserendola nelle disposizioni transitorie.

**PRESIDENTE.** Vorrei far presente la singolarità della situazione in cui ci troviamo, dovendo decidere su una norma — su cui alcuni colleghi hanno fatto delle obiezioni di carattere costituzionale — proprio su sollecitazione della I Commissione, il cui compito primario è, appunto, quello del garantire l'aderenza e la coerenza delle varie norme con i principi costituzionali.

**ROBALDO.** La I Commissione affari costituzionali nel suo parere chiede « che la norma di cui all'articolo 8-bis venga così riformulata ». Faccio innanzi tutto notare che quello in esame non è una norma, ma un emendamento che, se decidiamo di non accettare e non inserire nella legge, non abbiamo nessun obbligo di riformulare. Questa mi pare potrebbe essere la nostra interpretazione. Solo nell'ipotesi che si voglia accettare l'emendamento avremmo l'obbligo di riformularlo come la I Commissione propone.

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** Dichiaro innanzi tutto che voterò contro l'articolo aggiuntivo 8-bis. Vorrei poi ribadire le perplessità del gruppo che rappresento circa l'andamento dei nostri lavori. Ritengo che in presenza di un parere condizionante la Commissione si debba adeguare ad esso in maniera formale e concreta, senza voler interpretare in un modo piuttosto che in un altro quelle che sono le condizioni indicate, e senza che possano valere le preoccupazioni di una

remissione in aula del provvedimento. Al riguardo, sull'articolo 2 e sulle sue implicazioni ho riconosciuto come questa Commissione abbia dato una interpretazione in contrasto con quello che era l'intendimento della I Commissione.

L'interpretazione data circa la obbligatorietà dell'albo contrasta con i contenuti del parere condizionato. Cioè non si vedrebbe, altrimenti, come mai la Commissione affari costituzionali abbia messo - dal punto di vista costituzionale - la determinazione dei requisiti necessari al punto 1), e abbia poi parlato di questi requisiti come « eventuali ». In tal modo avrebbe sottoscritto che per coloro che vogliono essere iscritti all'albo valgono certe condizioni, per gli altri che non vogliono tale iscrizione vi è la massima libertà di esercizio.

Ribadisco il mio punto di vista nel senso di rilevare un profondo contrasto con la impostazione data alla norma in questione e dichiaro, come ho già detto, che il mio voto sarà decisamente contrario a questo comma aggiuntivo dell'articolo 13.

**PRESIDENTE.** Vorrei precisare che non possono sussistere i dubbi avanzati dall'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse perché il parere è formulato in modo tale che non possono esserci interpretazioni estensive. Pur avendo meditato sulle osservazioni dell'onorevole Brini, ed essendo ad esse particolarmente sensibili, dobbiamo tenere presente che la sede dalla quale ci viene il parere è la Commissione affari costituzionali; inoltre abbiamo la responsabilità complessiva di portare a termine un provvedimento così travagliato che da tempo attende la sua definizione.

Per questi motivi penso sia opportuno passare al voto dell'emendamento all'articolo 13, così come è formulato, senza sopprimere quanto richiesto dall'onorevole Brini.

Pongo in votazione definitivamente l'articolo 8-bis.

*(È approvato).*

Resta inteso che sarà inserito nel testo dell'articolo 13.

Pongo in votazione l'articolo 13, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

**ART. 13.**

*(Disposizioni transitorie).*

La legge 25 luglio 1956, n. 860 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati, tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione da parte delle singole regioni di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'Albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo Albo.

Gli Albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, agricoltura e artigianato salva diversa convenzione tra le Camere e le regioni, da stipularsi ad iniziativa di queste ultime.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale ».

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---